

**sara assicurazioni**

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia



## **RC Dipendenti pubblici**

### **Fascicolo Informativo**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**

Modello 60DP edizione 12/2010



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**  
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.  
Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091008  
Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni DM CIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001

## NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO RC DIPENDENTI PUBBLICI

(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)

**La presente Nota Informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

**Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Societa' [www.sara.it](http://www.sara.it)**

### Informazioni relative all'Impresa

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) - Indirizzo e-mail: [info@sara.it](mailto:info@sara.it)

### Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009

- Patrimonio netto: € 353.000.000
- Capitale sociale : € 55.000.000
- Totale delle riserve patrimoniali: € 328.000.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,45 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

### Informazioni specifiche sul contratto - Prodotto RC Dipendenti pubblici

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione sugli aspetti fondamentali delle garanzie prestate con il Mod. 586 RC DIPENDENTI PUBBLICI e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione allegate al presente fascicolo.

### Durata del contratto

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale; o la data di durata del contratto, qualora di durata inferiore all'anno.

### Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede le seguenti coperture:

- **RCT (Garanzia prestata per il massimale per sinistro e per annualità assicurativa)** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 12 delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile patrimoniale nonché alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte (riportati) negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti.

Si rimanda a quanto dispone dall'Art. 1917 Cod. civile comma III che trova disciplina nell'Art. 16 delle Norme che regolano l'assicurazione in Generale

Per le limitazioni ed esclusioni alle coperture si rinvia:

- a quanto dispone l'art. 17 - Esclusioni e precisazioni
- alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte (riportate) negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti

La polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti:

- 10% minimo euro 500,00 come previsto dall'Art. 18 - Scoperto -
- eventuali ulteriori franchigie pattuite dalle parti con condizioni contrattuali specifiche

La polizza prevede la presenza di limiti di indennizzo relativi a garanzie RCT inferiori rispetto al massimale RCT per le seguenti garanzie:

- di 1/3 per quanto previsto dall'Art. 13 - Interruzione o sospensione di attività

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente/Assicurato si illustra di seguito, con un esempio, il meccanismo di funzionamento della franchigia:

### Esempio di liquidazione indennizzo (fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1917 C.C. II comma):

Rischio assicurato: Dipendente pubblico

Massimale: Euro 1.000.000,00

L'assicurato riceve richiesta di risarcimento di Euro 10.000,00

L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari ad Euro 8.250,00 applicando scoperto 10% con minimo a carico dell'Assicurato di Euro 750,00

### Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e come disciplinato dall' Art. 1 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Si richiama anche l'Art. 2 Altre assicurazioni, della normativa di polizza.

### Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. e come disciplinato dall'Art. 5 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e dell'Assicurato come previsto dall'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come disciplinato dall'Art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

### Esempio di aggravamento del rischio:

Assicurato Dipendente Pubblico con V livello di qualifica funzionale

Al momento del sinistro il numero emerge che l'Assicurato è ora responsabile di procedimento inquadro come Dirigente  
L'indennizzo sarà ridotto proporzionalmente

### Premio

Salvo diverse pattuizioni tra le parti, il premio di polizza è annuale.

E' però consentito laddove pattuito il frazionamento in rate semestrali.

**Qualora il premio sia convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, con le modalità previste dall'Art. intitolato Regolazione del Premio (e fatto salvo eventuali condizioni dattiloscritte sottoscritte dalle parti riportate in allegati di polizza). Si rimanda alle Sanzioni previste dal predetto articolo conseguenti alla mancata comunicazione o al mancato pagamento del premio di regolazione.**

### Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie della Sara assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

### Adeguamento del premio e dei massimali

Il contratto è stipulato nella forma senza adeguamento automatico (Indicizzazione) dei massimali e del premio.

### Rivalse

La polizza prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge sempreché l'Assicurato stesso non eserciti tale azione.

### Diritto di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Art. 8 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte governative.

### Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. (Art. 2952 comma 3 Codice Civile).

### Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di

ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.

### Regime fiscale

Il contratto prevede due garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione con aliquota attualmente in vigore del 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket).

### Altre assicurazioni

Il contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'Art. 1910 C.C.. Art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

### Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

#### Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto e fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dall'Art. 1915 C.C. Art. 7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

#### Esempio di liquidazione indennizzo (Vedi anche quanto previsto dall'art. 1917 C.C. II comma):

Massimale: Euro 1.000.000,00

Franchigia: Euro 250,00

Si verifica un **sinistro danni a cose** indennizzabile al terzo danneggiato a termini di polizza di Euro 1.000,00

L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari ad Euro 750,00

### Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### Gestione delle vertenze di danno

Fatto anche salvo quanto previsto in materia di conciliazione delle vertenze, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale

### Glossario

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

**Addetti:** tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

**Attività assicurata:** attività dichiarata in polizza

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto;

**Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali

**Danno contrattuale:** inadempimento di una obbligazione contrattuale

**Danno extracontrattuale:** danno conseguente a fatto illecito

**Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività:** danni conseguenti a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose di terzi

**Familiari:** persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato

**Fabbricato:** La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

**Fatturato:** l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti

parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione

**Impresa capogruppo (o società madre):** impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie

**Impresa collegata:** impresa collegate ad altra impresa e controllata da una capogruppo o impresa che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra impresa

**Impresa controllata:** un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo

**Massimale:** l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.

Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, per quella specifica situazione.

I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo

**Perdita patrimoniale:** il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose

**Periodo assicurativo:** ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Rischio:** la possibilità che si verifichi il sinistro

**Scoperto:** l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

**Sinistro in serie:** una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi

**Società:** Sara Assicurazioni Spa

**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto, i periodi di carenza contrattuale ed il recesso delle parti.**

**Sara Assicurazioni Spa e' responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Legale  
Alessandro Santoliquido

